

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6314

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 31 gennaio 2006 (v. stampato Senato n. 3644)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 1° febbraio 2006*

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 3, del Protocollo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO
QUE MODIFICA EL CONVENIO POR EL QUE SE CREA
UNA OFICINA EUROPEA DE POLICÍA (CONVENIO EUROPOL)
Y EL PROTOCOLO RELATIVO A LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE EUROPOL,
LOS MIEMBROS DE SUS ÓRGANOS, SUS DIRECTORES ADJUNTOS
Y SUS AGENTES

PROTOKOL
OM ÆNDRING AF KONVENTIONEN OM OPRETTELSE
AF EN EUROPÆISK POLITIENHED (EUROPOL-KONVENTIONEN)
OG PROTOKOLLEN OM PRIVILEGIER OG IMMUNITETER FOR EUROPOL,
MEDLEMMERNE AF EUROPOLS ORGANER SAMT EUROPOLS
VICEDIREKTØRER OG PERSONALE

PROTOKOLL
ZUR ÄNDERUNG DES ÜBEREINKOMMENS ÜBER DIE ERRICHTUNG
EINES EUROPÄISCHEN POLIZEIAMTS (EUROPOL-ÜBEREINKOMMEN)
UND DES PROTOKOLLS ÜBER DIE VORRECHTE UND IMMUNITÄTEN FÜR EUROPOL,
DIE MITGLIEDER DER ORGANE, DIE STELLVERTRETENDEN DIREKTOREN
UND DIE BEDIENSTETEN VON EUROPOL

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩΠΟΛ)
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ,
ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ

PROTOCOL
AMENDING THE CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT
OF A EUROPEAN POLICE OFFICE (EUROPOL CONVENTION)
AND THE PROTOCOL ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF EUROPOL,
THE MEMBERS OF ITS ORGANS, THE DEPUTY DIRECTORS
AND THE EMPLOYEES OF EUROPOL

PROTOCOLE
MODIFIANT LA CONVENTION PORTANT CRÉATION
D'UN OFFICE EUROPÉEN DE POLICE (CONVENTION EUROPOL)
ET LE PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS D'EUROPOL,
DES MEMBRES DE SES ORGANES, DE SES DIRECTEURS ADJOINTS
ET DE SES AGENTS

PRÓTACAL
A LEASAÍONN AN COINBHINSIÚN MAIDIR LE
HOIFIG EORPACH PÓILÍNEACHTA A BHUNÚ (COINBHINSIÚN EUROPOL)
AGUS AN PRÓTACAL MAIDIR LE PRIBHLÉIDÍ AGUS DÍOLÚNTÍ EUROPOL,
COMHALTAÍ A ORGÁN, AGUS LEAS-STIÚRTHÓIRÍ
AGUS FHOSTAITHE EUROPOL

PROTOCOLLO
RECANTE MODIFICA DELLA CONVENZIONE
CHE ISTITUISCE UN UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (CONVENZIONE EUROPOL)
E DEL PROTOCOLLO RELATIVO AI PRIVILEGI E ALLE IMMUNITÀ DELL'EUROPOL,
DEI MEMBRI DEI SUOI ORGANI,
DEI SUOI VICEDIRETTORI E AGENTI

PROTOCOL
TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
TOT OPRICHTING VAN EEN EUROPESE POLITIEDIENST (EUROPOL-OVEREENKOMST)
EN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN
EUROPOL, DE LEDEN VAN ZIJN ORGANEN,
ZIJN ADJUNCT-DIRECTEUREN EN ZIJN PERSONEELSLEDEN

PROTOCOLO
QUE ALTERA A CONVENÇÃO QUE CRIA UM
SERVIÇO EUROPEU DE POLÍCIA (CONVENÇÃO EUROPOL)
E O PROTOCOLO RELATIVO AOS PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES
DA EUROPOL, DOS MEMBROS DOS SEUS ÓRGÃOS,
DOS SEUS DIRECTORES-ADJUNTOS E AGENTES

PÖYTÄKIRJA
EUROOPAN POLIISIVIRASTON PERUSTAMISESTA
TEHDYN YLEISSOPIMUKSEN (EUROPOL-YLEISSOPIMUS)
JA EUROPOLIN, SEN ELINTEN JÄSENTEN SEKÄ
EUROPOLIN APULAISJOHTAJIEN JA TYÖNTEKUÖIDEN ERIOIKEUKSISTA JA
VAPAUKSISTA TEHDYN PÖYTÄKIRJAN MUUTTAMISESTA

PROTOKOLL OM
ÄNDRING AV KONVENTIONEN
OM UPPRÄTTANDET AV EN EUROPEISK POLISBYRÅ (EUROPOLKONVENTIONEN)
OCH PROTOKOLLET OM PRIVILEGIER OCH IMMUNITET FÖR EUROPOL,
MEDLEMMARNA I ORGANEN, DESS BITRÄDANDE DIREKTÖRER
OCH DESS TJÄNSTEMÄN

PROTOCOLLO
RECANTE MODIFICA DELLA CONVENZIONE
CHE ISTITUISCE UN UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (CONVENZIONE EUROPOL)
E DEL PROTOCOLLO RELATIVO AI PRIVILEGI E ALLE IMMUNITÀ DELL'EUROPOL,
DEI MEMBRI DEI SUOI ORGANI,
DEI SUOI VICEDIRETTORI E AGENTI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo e le alte parti contraenti della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, Stati membri dell'Unione europea,

CON RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 28 novembre 2002,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) In virtù dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del trattato sull'Unione europea, il Consiglio mette Europol in condizione di agevolare e sostenere la preparazione, nonché di promuovere il coordinamento e l'effettuazione di specifiche operazioni investigative da parte delle autorità competenti degli Stati membri, comprese azioni operative di unità miste cui partecipano rappresentanti di Europol con funzioni di supporto.
- (2) È necessario fissare norme per disciplinare tale partecipazione dell'Europol alle squadre investigative comuni. Tali norme dovrebbero riguardare il ruolo che avranno gli agenti dell'Europol nelle suddette squadre, lo scambio di informazioni tra l'Europol e la squadra investigativa comune nonché la responsabilità non contrattuale per i danni provocati dagli agenti dell'Europol che partecipano a tali squadre.
- (3) In virtù dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del trattato sull'Unione europea, devono essere adottate misure che consentano all'Europol di richiedere alle autorità competenti degli Stati membri di svolgere e coordinare le loro indagini su casi specifici.
- (4) È necessario modificare il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, affinché l'immunità riguardo a dichiarazioni verbali o scritte e atti compiuti da membri del personale dell'Europol nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali non si estenda alle attività svolte in qualità di partecipanti alle attività delle squadre investigative comuni,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La convenzione Europol è modificata come segue:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 1 sono inseriti i seguenti punti:
 - "(6) partecipare, con funzioni di supporto, a squadre investigative comuni, conformemente all'articolo 3 bis;
 - (7) chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati di svolgere o coordinare indagini in casi specifici, conformemente all'articolo 3 ter."
- 2) Sono inseriti i seguenti articoli nella convenzione Europol:
 - a) "Articolo 3 bis
Partecipazione alle squadre investigative comuni
 1. Gli agenti dell'Europol possono partecipare, con funzioni di supporto, a squadre investigative comuni, comprese quelle istituite a norma dell'articolo 1 della decisione quadro del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni¹ ovvero ai sensi dell'articolo 13 della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, nella misura in cui tali squadre indagano su reati che rientrano nella competenza dell'Europol in virtù dell'articolo 2. Gli agenti dell'Europol possono prestare assistenza, entro i limiti previsti dalla legislazione dello Stato membro in cui opera la squadra investigativa comune e conformemente all'accordo di cui al paragrafo 2, in tutte le attività e scambiare informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune, conformemente al paragrafo 3. Essi non prendono tuttavia parte all'attuazione di qualsivoglia misura coercitiva.

¹ GU L 162 del 20.6.2002 pag. 1.

2. La partecipazione degli agenti dell'Europol a una squadra investigativa comune viene attuata sotto il profilo amministrativo in base a un accordo tra il direttore dell'Europol e le autorità competenti degli Stati membri che costituiscono la squadra in questione con il coinvolgimento delle unità nazionali. Le norme che disciplinano siffatti accordi sono stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Europol, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
3. Gli agenti dell'Europol svolgono i propri compiti sotto la guida del direttore della squadra secondo le condizioni stabilite nell'accordo di cui al paragrafo 2.
4. Conformemente all'accordo di cui ai paragrafi 2 e 3, gli agenti dell'Europol possono entrare in collegamento diretto con i membri della squadra investigativa comune e fornire ai membri e ai membri distaccati della squadra investigativa comune, a norma della presente convenzione, informazioni tratte da uno degli elementi di cui consta il sistema informatizzato di raccolta di informazioni, di cui all'articolo 6. In caso di collegamento diretto, l'Europol ne informa contemporaneamente le unità nazionali degli Stati membri che costituiscono la squadra e gli Stati membri che hanno fornito l'informazione.
5. Le informazioni ottenute, con il consenso e sotto la responsabilità dello Stato membro che le ha fornite, da un agente dell'Europol mentre partecipa ad una squadra investigativa comune possono essere inserite in uno degli elementi di cui consta il sistema informatizzato alle condizioni previste dalla presente convenzione.
6. Quando partecipano alle operazioni delle squadre investigative comuni di cui al presente articolo, gli agenti dell'Europol sono soggetti, per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere, alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui si svolge l'operazione applicabile alle persone con funzioni comparabili."

b) "Articolo 3 ter

Richiesta da parte dell'Europol di avviare indagini penali

1. Gli Stati membri dovrebbero trattare le richieste dell'Europol di avviare, svolgere o coordinare indagini in determinati casi e dovrebbero debitamente esaminarle. L'Europol dovrebbe essere informato dell'avvio dell'indagine richiesta.

2. Qualora le autorità competenti di uno Stato membro decidano di non dar seguito a una richiesta dell'Europol, esse informano l'Europol della loro decisione e dei motivi che l'hanno indotta, a meno che non possano rivelare i suddetti motivi:

i) perché in tal modo pregiudicherebbero interessi fondamentali della sicurezza nazionale; o

ii) perché metterebbero così a repentaglio il buon esito di indagini in corso o la sicurezza di determinate persone.

3. Le risposte alle richieste dell'Europol di svolgere indagini in determinati casi e i risultati delle indagini da comunicare all'Europol dovrebbero essere trasmessi attraverso le autorità competenti degli Stati membri conformemente alle norme stabilite nella convenzione Europol e nella pertinente legislazione nazionale.

4. In base a un accordo di cooperazione che sarà firmato con l'Eurojust, quando l'Europol presenta una richiesta di avviare indagini penali, esso ne informa l'Eurojust."

- c) "Articolo 39bis
Responsabilità civile riguardo alla partecipazione dell'Europol alle squadre investigative comuni
1. Lo Stato membro, nel cui territorio gli agenti dell'Europol abbiano causato danni nell'assistere a misure operative a norma dell'articolo 3bis, provvede al risarcimento di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.
 2. Salvo che lo Stato membro abbia convenuto diversamente, l'Europol rimborsa integralmente a tale Stato membro le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto per i danni di cui al paragrafo 1. Qualsiasi disaccordo tra lo Stato membro e l'Europol relativo al principio o all'importo del rimborso deve essere sottoposto al consiglio di amministrazione, che delibera alla maggioranza dei due terzi."
- 3) All'articolo 28, paragrafo 1 sono inseriti i punti seguenti:
- "1bis) definisce, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, le norme che disciplinano l'attuazione amministrativa della partecipazione degli agenti dell'Europol alle squadre investigative comuni (articolo 3bis, paragrafo 2);"
- "21bis) delibera, a maggioranza dei due terzi, sulle controversie tra uno Stato membro e l'Europol per quanto riguarda la responsabilità per la partecipazione dell'Europol alle squadre investigative comuni (articolo 39bis)".

ARTICOLO 2

All'articolo 8 del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, è aggiunto il seguente paragrafo:

"(4) In conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, l'immunità di cui al paragrafo 1, lettera a), non viene concessa per gli atti ufficiali che devono essere compiuti in adempimento dei compiti di cui all'articolo 3 bis della convenzione per quanto concerne la partecipazione di agenti dell'Europol alle squadre investigative comuni."

ARTICOLO 3

1. Il presente protocollo è sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure costituzionali per l'adozione del presente protocollo.
3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che ottemperi per ultimo a detta formalità.

ARTICOLO 4

1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea, qualora non sia entrato in vigore alla data di deposito degli strumenti di adesione alla convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.
2. Gli strumenti di adesione al presente protocollo sono depositati simultaneamente agli strumenti di adesione alla convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.
3. Fa fede il testo del protocollo nella lingua dello Stato membro aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.
4. Qualora allo scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4 della convenzione Europol il presente protocollo non sia entrato in vigore, esso entrerà in vigore per lo Stato membro aderente alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
5. Qualora il presente protocollo, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, entri in vigore prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4 della convenzione Europol, ma successivamente al deposito dello strumento di adesione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro aderente aderisce alla convenzione Europol modificata in virtù del presente protocollo, a norma dell'articolo 46 della medesima.

ARTICOLO 5

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.

 2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee per informazioni sullo stato delle adozioni e delle adesioni e qualsiasi altra notificazione relativa al presente protocollo.
-

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre del dos mil dos.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november to tusind og to.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November zweitausendundzwei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and two.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille deux.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an t-ochtú lá is fiche de Shamhain sa bhliain dhá mhíle a dó.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemiladue.


Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november tweeduizendtwee.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembro de dois mil e dois.


Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november tjugohundratvå.


Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien




For regeringen for Kongeriget Danmark




Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland



Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας



Por el Gobierno del Reino de España



Pour le gouvernement de la République française




Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland




Per il Governo della Repubblica italiana




Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg



Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden




Für die Regierung der Republik Österreich




Pelo Governo da República Portuguesa



Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar



På svenska regeringens vägnar



UNDER FÖRBENÄLL FÖR RATIFICERING

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.

Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.

Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.

O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.


Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.

Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Bruselas,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, addi
Brussel,
Bruxelas, em
Bryssel,
Bryssel den

- 2 -12- 2002

Por el Secretario General del Consejo de la Union Europea
For Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union
Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
Για το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
the Secretary-General of the Council of the European Union
le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne
Secretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie
Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia
in neuvoston pääsihteerin puolesta
Rådets generalsekretariats arkiv
Rådets generalsekretariats arkiv för Europeiska unionens råd vägnar



C. ELSÉN
Directeur Général



PAGINA BIANCA

€ 0,60



14PDL0080750